

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488 pf 12-13 adottato nei confronti del Sig. Michele FRANCO, calciatore della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
- Michele FRANCO per aver, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 1 e 13, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti (1.2.2007-7.4.2010), per essersi avvalso dell'agente Leonardo GIUSTI, nonostante avesse conferito incarico scritto all'Agente Francesca VETTORI;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele FRANCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di euro 3.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Michele FRANCO.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio